

**ACCORDO TRA COMUNE DI OSNAGO ED ENEL SOLE SRL PER LA
MODIFICAZIONE/INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SOTTOSCRITTA IN DATA 26/02/2004**

STIPULATO TRA:

Il Comune di Osnago (di seguito denominato “Comune” ed unitamente a Enel Sole “Parti”) rappresentato dal Responsabile del settore 2° dott.ssa Macchiarelli Cinzia domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale

E

la Società Enel Sole S.r.l. (di seguito denominata Enel Sole) - Società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., rappresentata nel presente atto da MATTEO SEGAFREDO giusta procura del 16/03/2007, Rep. 25338 – Racc. 10159, depositata presso il notaio Nicola Atlante con studio in Roma,

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Osnago ed Enel Sole Srl, in data 26 febbraio 2004, hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione degli impianti d'illuminazione pubblica nel Comune di Osnago di durata 10 anni con decorrenza al mese successivo della sua sottoscrizione;
- b) Enel Sole si impegna ad inserire, nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Osnago particolari condizioni quali:
 - la sostituzione di tutte le armature dotate di lampade a bassa efficienza (vapori di mercurio, incandescenza) con armature dotate di sorgenti di più moderna concezione al fine di migliorare le caratteristiche di emissione luminosa, ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione degli impianti;
 - il canone di gestione per i centri luminosi riqualificati pari a €81,73 oltre ad iva
 - La verniciatura di tutti i sostegni
- c) il Comune di Osnago ha manifestato la volontà di inserire in convenzione tutti i centri luminosi di proprietà comunale attualmente non gestiti da Enel Sole con il seguente documento di integrazione della Convenzione vigente.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO:

ART.1 Oggetto

Il Comune e Enel Sole, come sopra rispettivamente rappresentate, nel confermare la validità e vigenza della Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2004, di comune accordo apportano a detta Convenzione, sulla base di quanto sopra esposto, le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti articoli, ferma restando ogni altra disposizione in essa contenuta.

ART.2 Riqualificazione di tutti centri luminosi a bassa efficienza (risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso)

Al fine di migliorare le caratteristiche di emissione luminosa, ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione degli impianti, verrà effettuata l'integrale sostituzione di tutte le armature dotate di lampade a bassa efficienza (vapori di mercurio, incandescenza) con armature dotate di sorgenti di più moderna concezione.

La scelta del tipo di sorgente sarà effettuata con l'obiettivo di:

- incrementare il flusso luminoso complessivamente emesso e garantendo i livelli di illuminamento esistenti sui piani da illuminare;
- ridurre i consumi energetici, attraverso l'impiego di lampade ad alta efficienza luminosa;
- Le modalità operative seguite saranno le seguenti:
- sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio da 50W e 80W con lampade ai vapori di sodio alta pressione da 70 W;
- sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio da 125W con lampade ai vapori di sodio alta pressione da 100W;

Le attività di cui al presente articolo verranno concluse entro 08 mesi dalla stipula del presente accordo.

Il canone dei centri luminosi oggetto di riqualificazione, che potrà variare secondo quanto definito dall'articolo 8 della Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2004, sarà pari a €81,73 (di cui €49,73 + iva per le attività di manutenzione ed €32,00 + iva per l'esecuzione delle attività di riqualificazione) sino al termine della convenzione.

In caso di rimozione dei centri luminosi oggetto di riqualificazione o nel caso in cui, per qualunque motivo, la Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2004 e/o il presente accordo cessino di avere efficacia prima della naturale scadenza della convenzione, il Comune dovrà corrispondere €32,00 + iva all'anno per ogni centro luminoso rimosso fino al raggiungimento della naturale scadenza della convenzione.

Per la realizzazione dei suddetti lavori di riqualifica, il numero delle armature oggetto di ammodernamento tecnologico è stimato in (n°585), a fine lavori, verrà in contraddittorio con il vostro ufficio tecnico, adeguato secondo le consistenze reali verificate in sede di sopralluogo

ART.3 Gestione impianti comunali

- Per la presa in consegna e gestione degli impianti comunali saranno ottemperati gli aspetti legati agli allegati presenti nella Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2004 e rispettivamente "ALLEGATO 1" ed "ALLEGATO 4" gli stessi saranno oggetto di riqualifica con le modalità previste nel presente accordo all'art. 2.
- Il canone di gestione sarà lo stesso previsto nell'allegato 3 della convenzione vigente con l'adeguamento previsto art. 2 del presente documento per quelli oggetto di riqualifica.

ART.4 Verniciatura

La verniciatura verrà eseguita con cicli già previsti nei contratti già in essere da parte di Enel Sole ed aziende aggiudicatrici di bandi Europei e sarà concordata come tempistica con l'Ufficio Tecnico ma sarà ultimata non oltre la fine della primavera 2008

ART.5 Efficacia accordi precedenti

Per quanto non integrato/modificato, continuano a valere le pattuizioni contenute nella Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2004.

Enel Sole srl

Comune di Osnago

Addi 2007